



RELAZIONE ANNUALE

2015

Approvata con deliberazione n. 2 del 23 marzo 2016

RELAZIONE ANNUALE 2015

PREMESSA	p. 2
CAPITOLO 1 - Funzioni proprie	p. 5
CAPITOLO 2 - Il monitoraggio delle programmazioni televisive	p. 9
CAPITOLO 3 - 90 anni di Radio e l'Altra Comunicazione	p. 17
CAPITOLO 4 - Attività delegate	p. 21
CAPITOLO 5 - Altre attività delegate	p. 43
CAPITOLO 6 - La par condicio	p. 44
CAPITOLO 7 - Statistica	p. 45
CAPITOLO 8 - Conclusioni	p. 46
CAPITOLO 9 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 47

PREMESSA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, CoReCom, organismo autonomo e indipendente, incardinato strutturalmente presso il Consiglio regionale, che opera nella duplice veste di organo di consulenza per la Regione oltre che in qualità di organo funzionale decentrato dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è tenuto a presentare la Relazione annuale dell'attività svolta entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Questa relazione, approvata dal Comitato il 23 marzo 2016, nella quale viene riportato il bilancio di un anno di lavoro, non è altro che uno strumento di trasparenza nei confronti della Pubblica Amministrazione ma soprattutto dei cittadini.

Il documento che segue è suddiviso in più paragrafi utili ad individuare gli argomenti da noi trattati nel 2015: funzioni proprie; funzioni delegate; consulenza e diffusione di tematiche che caratterizzano il settore dell'informazione.

Dando seguito a una linea di continuità del suo operato, il CoReCom VdA si è attivato per esplicitare al meglio il proprio servizio a favore della popolazione valdostana e delle strutture che operano sul nostro territorio in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione riferito alle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione ed utenti (*vd. infra*). Argomento nel quale si evidenzia come il numero degli utenti che si rivolgono al CoReCom per i tentativi di conciliazione continua ad essere in aumento, tanto che si sta concretizzando il nostro progetto di aprire uno sportello di conciliazione anche nella Bassa Valle: un servizio di decentramento per venire incontro alle esigenze della popolazione.

La fattiva collaborazione fra CoReCom e Consiglio regionale ha inoltre permesso la realizzazione di una giornata celebrativa per i 90 anni dalla nascita della radio, l'insostituibile mezzo di comunicazione che da più di un secolo, oltre ad accompagnarci nel nostro vivere quotidiano esercita una funzione insostituibile per alcune categorie di soggetti diversamente abili.

Per quanto concerne la salvaguardia dei valori del pluralismo e della correttezza della comunicazione, soprattutto nell'ambito politico/istituzionale, il CoReCom, nel corso del 2015, è stato parte attiva nell'assegnazione degli spazi di confronto riservati dalla sede regionale RAI alle diverse forze politiche in competizione per il rinnovo dei Consigli comunali oltre che organismo di controllo durante lo svolgimento delle tribune elettorali stesse.

Purtroppo, ancora una volta, ci troviamo a dover sottolineare come l'assenza di personale dedicato al monitoraggio, importante e delicata funzione a noi attribuita, non ci consenta di svolgere adeguatamente questo servizio.

A fine 2015 abbiamo dato avvio ad un'azione di monitoraggio per valutare il pluralismo linguistico nei programmi di informazione e i notiziari trasmessi dalla sede regionale della RAI. Una tematica oggetto di ricerche già svolte dal CoReCom Valle d'Aosta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2011, utile a favorire un confronto anche con i dati rilevati in precedenza avendo mantenuto la medesima metodologia di lavoro. Per queste ragioni, ma non solo, è stato nuovamente scelto come partner l'Osservatorio di Pavia. Dicevamo "non solo" in quanto, anche in questa circostanza, col personale a nostra disposizione siamo stati obbligati ad appaltare esternamente

questa funzione. Un "gatto che si morde la coda" visto il notevole costo sostenuto per gli appalti esterni, che si scontra con il nostro bilancio imponendoci di fare delle scelte senza prospettive a lungo termine.

In ambito nazionale, il CoReCom Valle d'Aosta (presente con il suo Presidente nel Comitato esecutivo del Coordinamento nazionale dei CoReCom e con il Responsabile della struttura operativa in qualità di Coordinatore del Tavolo tecnico Dirigenti/Segretari CoReCom) ha partecipato a seminari e aderito ad alcuni progetti in materia di tutela dei minori e di salvaguardia delle minoranze linguistiche su tutto il territorio nazionale.

Il Comitato, che esercita anche funzioni facenti capo al Ministero dello Sviluppo economico, ha predisposto anche per l'anno 2015 la graduatoria per l'attribuzione dei contributi all'emittenza televisiva locale di cui alla legge 292/2004.

L'auspicio di questo Comitato è ancora una volta quello di giungere con tempestività a una soluzione utile alla risoluzione del problema di carenza di dotazione organica della Struttura operativa e consentirci così di attuare in maniera adeguata il programma annuale di attività ed esplicitare al meglio il nostro importante servizio a favore della collettività valdostana.

CAPITOLO 1 – FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONI RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ I Programmi dell'accesso 2015

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2015 ha visto la partecipazione di 5 soggetti.

❖ *Graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.*

Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, istitutivo del Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici statali previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il CoReCom dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo predisponga la relativa graduatoria sulla base della quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni provvede ad erogare le somme alle singole emittenti in ragione di una ripartizione che prevede 1/5 del contributo totale suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e i 4/5 sulla base delle graduatorie disposte da ciascun CoReCom attraverso la valutazione del fatturato ottenuto con la sola attività televisiva e del personale impiegato nella suddetta attività.

Nello specifico quindi le modalità di intervento del CoReCom si articolano nell'attribuzione, ottenibile tramite l'utilizzo di formule matematiche, di un punteggio a ciascuna emittente regionale avente diritto, considerando i dati che si riferiscono al fatturato medio dell'ultimo triennio, all'entità numerica e alla tipologia professionale del personale impiegato. Sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Struttura operativa, il Comitato è quindi in grado di assumere una deliberazione che approva la graduatoria per cui, espletati i successivi controlli, a seguito della trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico (che eroga materialmente il

contributo), le emittenti collocate utilmente possono fruire del sostegno economico annuale.

La graduatoria delle emittenti aventi diritto, dopo le verifiche sopracitate, assume la connotazione definitiva e il CoReCom provvede quindi alla pubblicazione ufficiale sul proprio sito istituzionale.

Per quanto riguarda i contributi 2014 la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del CoReCom mentre, per l'anno 2015, poiché il relativo bando è stato pubblicato nel mese di settembre, gli esiti della relativa istruttoria saranno oggetto di un capitolo nella prossima relazione annuale del Comitato.

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC)*

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom – www.corecomvda.it – alla pagina “Registro regionale delle imprese di comunicazione”.

CAPITOLO 2 – IL MONITORAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, ribadisce l'impossibilità di esercitare questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

In aggiunta alla funzione sopradescritta, si segnala che la normativa che regola la comunicazione al di fuori dei periodi elettorali ovvero la delibera AGCOM n. 200/00/CSP: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" rafforzata nelle successive disposizioni AGCOM n. 22/06/CSP e 22/07/CSP prevede che nelle trasmissioni di comunicazione politica, nell'ambito di cicli trimestrali di programmazione, vi sia una sostanziale parità di accesso tra partiti e movimenti. In questa categoria non sono compresi i notiziari e i telegiornali in quanto – per ovvie ragioni – non possono essere attuati principi di parità dato che la redazione di questi ultimi è incentrata sugli eventi che accadono giornalmente oltre che in tempi assai ridotti rispetto ad una tribuna politica o un generico programma di comunicazione.

Anche per l'esercizio di questa importante funzione rimane essenziale la condizione che vi sia del personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito e la norma della legge istitutiva del

CoReCom, rafforzata da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2014, che richiede al CoReCom un costante monitoraggio del pluralismo politico sia per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali che la concessionaria del servizio pubblico.

MONITORAGGIO DEL PLURALISMO LINGUISTICO NELLE TRASMISSIONI E NOTIZIARI DI RAI 3

Nel 2015, il Comitato ha attivato una collaborazione con l'Osservatorio di Pavia per completare un'indagine qualitativa, iniziata nel 2004, concernente l'analisi della composizione linguistica nella programmazione della sede regionale RAI, con particolare riferimento alle quantità e qualità dei programmi in lingua italiana, francese e franco-provenzale (patois). Il monitoraggio è stato condotto con una metodologia analoga a quella utilizzata nel monitoraggio del 2011 (settembre-novembre), rendendo pertanto possibile la comparazione dei risultati per alcuni degli elementi oggetto di analisi; così come sono stati oggetto di confronto, gli studi realizzati nel 2004 e nel 2006, aventi come oggetto il solo utilizzo della lingua francese nella programmazione della sede regionale RAI.

Il corpus di analisi ha compreso la programmazione regionale della sede regionale RAI trasmessa nei mesi di:

- Ottobre 2015 (dal giorno 15)
- Novembre 2015
- Dicembre 2015 (fino al giorno 15)

Il monitoraggio è stato effettuato sui seguenti programmi:

- TGR ore 14:00
- TGR ore 19:30
- TGR Notte
- TGR Settimanale
- TGR Buongiorno Regione
- Programmazione serale (19:55 - 20:20 circa)
- Programmazione domenicale (9:45 - 10:45 circa)

La metodologia si è basata sull'analisi del contenuto: la programmazione è stata esaminata con una scheda di rilevazione appositamente costruita che esplora tre aree: i programmi (informazioni di anagrafica, caratteristiche stilistiche), i contenuti (tipo di notizie, lingua prevalente, argomento, collocazione spaziale, eccetera), i soggetti (caratteristiche e parlato dei soggetti intervistati).

SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI

Nel periodo analizzato la composizione linguistica dei programmi mostra la prevalenza della lingua italiana con 80 h 05' 56'', pari all'86,2% del totale (92h 55' 11''), seguita dal francese con 12 h 35' 29'' equivalenti al 13,6% del corpus e dal patois con 0 h 13' 46'' (0,2%).

Gli spazi di palinsesto in cui il francese è più presente sono i programmi domenicali, mentre l'italiano prevale nel resto della programmazione. Rispetto al monitoraggio precedente la percentuale dell'utilizzo del patois è in diminuzione.

Nei programmi serali e domenicali che, insieme, rappresentano il 21% della programmazione nel periodo campione, sono stati distinti tre tipi di connotazione linguistica: programmi in italiano (la lingua parlata è esclusivamente l'italiano, al limite con la presenza di brevi frammenti in francese e/o patois) che sommano il 55% del tempo; programmi in francese (la lingua parlata è esclusivamente il francese, al limite con la presenza di brevi frammenti in italiano e/o patois) che corrispondono al 33% del tempo; programmi in più lingue (compresenza di lingue diverse, soprattutto italiano e francese ma anche patois, con equilibri e modalità variabili) che rappresentano il 12%.

Nella programmazione serale e domenicale in italiano e francese prevalgono le eteroproduzioni, rispettivamente con il 60,8% e il 90,4%, dato in controtendenza rispetto al 2011 in cui prevaleva l'autoproduzione per l'italiano. La programmazione in patois è invece interamente autoprodotta ma minima rispetto al precedente monitoraggio. Per quanto riguarda la provenienza territoriale, l'origine valdostana della produzione prevale per l'italiano (92,1%) e il patois (100%), mentre la produzione è francese per la maggioranza dei programmi in lingua francese (56,7%).

Osservando le caratteristiche stilistiche dei programmi serali e domenicali, l'offerta in italiano si caratterizza per una maggiore vocazione informativa, più orientata all'impegno e al realismo. Caratteristiche analoghe sono presenti anche nei programmi che mostrano una mescolanza di lingue. La programmazione francese, pur non essendo propriamente in controtendenza, si contraddistingue per una maggiore permeabilità ai richiami della suggestione, dell'evasione e della idealizzazione. La prevalenza di

interviste rispetto alla narrazione indiretta del giornalista, del conduttore o della voce narrante accomuna invece i tre contesti linguistici, ed è particolarmente accentuata nei programmi in più lingue.

Nell'insieme del corpus, le aree tematiche della programmazione in italiano mantengono una maggiore diversificazione rispetto a francese e patois, con la predilezione per le notizie legate a intrattenimento, cultura e attualità del territorio seppur segnando qualche importante variazione rispetto al 2011. Nella programmazione in francese le variazioni sono più forti e riguardano l'aumento delle notizie su costume/società e difesa a scapito di arte, cultura e sport. Il patois vede il passaggio dell'interesse prevalente da tematiche culturali all'attenzione per il territorio.

Per quanto riguarda la collocazione geografica dell'evento/notizia, negli spazi in italiano e in patois prevale nettamente il legame stretto con il territorio valdostano: quest'ultimo è infatti presente – in maniera più o meno esclusiva - nel 96% del tempo in italiano e nella totalità del tempo in patois, mentre nei contesti linguistici francesi l'attenzione è piuttosto concentrata sull'estero (63%), in particolare sulla Francia. I dati relativi al contesto linguistico francese “peggiorano” rispetto al 2011: l'attenzione al territorio valdostano (da solo o in combinazione con altre aree geografiche) si riduce passando dal 60% al 37%.

La centralità valdostana, ossia l'aderenza della programmazione alla realtà e agli interessi regionali, è elevata nel contesto linguistico italiano, ancor più che nel 2011 (centralità alta o media nel 97% del tempo). Gli spazi linguistici in patois – sia pure molto limitati in questa rilevazione - sono caratterizzati da un radicamento totale

nella realtà valdostana. La parte di programmazione in francese, invece, evidenzia una quota assai elevata di tempo nella quale i riferimenti alla realtà valdostana sono deboli o assenti (67%). Si osserva un peggioramento rispetto al 2011.

Concentrandosi unicamente sulla programmazione in lingua francese, che rappresenta come si è detto il 13,6% del corpus, i programmi che mostrano una più elevata centralità valdostana sono i TGR (67%), quelli che più spostano il baricentro verso altre realtà sono i programmi domenicali (solo 18% di centralità valdostana).

L'attenzione al patrimonio tecnico-scientifico della Valle d'Aosta è presente soltanto nel contesto linguistico italiano, e in debole misura (8%). Va meglio per il patrimonio ambientale e culturale regionale, decisamente più evocato sia nel contesto linguistico italiano (30% del tempo, in linea con il 2011) sia in quello francese, dove tuttavia perde terreno rispetto al 2011 (24% vs 48%). Il dato del patois rimane molto positivo (attenzione alta o media nel 91% del tempo) ma poco significativo considerata la scarsa entità di programmazione in questa lingua.

Riguardo alla collocazione temporale dell'evento/notizia, la focalizzazione sul presente è molto elevata nei contesti italiani (78%), mentre gli spazi francesi e patois presentano un maggiore attaccamento alla tradizione, spesso nella forma spuria di una mescolanza tra dimensione del passato e del presente.

Come nelle passate rilevazioni, nei TGR la lingua francese non è mai utilizzata per i lanci dei servizi e per le notizie lette in studio, ma solo nei servizi esterni. Rimane invariato anche il posizionamento delle notizie in lingua francese nelle scalette dei telegiornali: esse si addensano a metà notiziario, in nessun caso si collocano in

apertura e rimangono sporadiche nelle prime 5-6 posizioni. Migliora invece il dato relativo alla ripetizione dei servizi nei vari contesti linguistici: la ritrasmissione di servizi, identici o tagliati, presenta valori pressoché identici in italiano e in francese (rispettivamente 15% e 16%), mentre nelle rilevazioni passate si osservava un maggior ricorso alla ripetizione per i servizi in francese.

Sia nella comunicazione in francese, sia in quella in patois si osserva un ampio ricorso alle interviste: questa componente ammonta al 44% del tempo totale della programmazione in francese e al 61,4% del tempo complessivamente dedicato al patois. Il resto del tempo è riconducibile agli spazi gestiti da giornalisti, conduttori o voci fuori campo.

I soggetti intervistati in francese sono prevalentemente di origine francese (64%), seguiti a grande distanza da altri europei, in particolare svizzeri (19,2%), e da soggetti valdostani (14,1%). Questo risultato è evidentemente una conseguenza dell'origine d'oltralpe della maggior parte dei servizi e programmi in lingua francese trasmessi da RAI VDA. Nel caso dei soggetti intervistati che si esprimono in patois, invece, la provenienza è quasi interamente valdostana (94%), con una quota marginale di soggetti di provenienza francese (6%).

Fra coloro che si esprimono in francese prevalgono i personaggi della cultura/esperti/intellettuali (24,8%), uomini e donne dello sport (15,2%), lavoratori generici (14,4%) e gente comune (12,4%). Un certo spazio ricevono anche i politici (6,9% quelli di livello nazionale e 1,5% quelli locali) e altre categorie professionali: operatori turistici, imprenditori, membri delle forze dell'ordine.

I soggetti intervistati in patois sono soprattutto imprenditori (63,7%), in particolare allevatori intervistati nella cornice delle Batailles des reines, e personaggi dello spettacolo (20,3%).

CAPITOLO 3 – 90 ANNI DI RADIO E "L'ALTRA COMUNICAZIONE"

La giornata celebrativa per i 90 anni dalla nascita della Radio è stata organizzata il 5 giugno 2015 dal CoReCom Valle d'Aosta e dalla "Marco Carere Design" in collaborazione con il Consiglio regionale. Obiettivo della manifestazione è stato quello di offrire un riconoscimento importante al più antico e diffuso mezzo di comunicazione ovvero la radio unico, tra l'altro, a non soffrire minimamente dell'avvento delle nuove tecnologie di massa. Anzi è talmente vivo che ora è possibile "vedere" la radio persino sui canali televisivi in quanto molte emittenti private nazionali hanno operato la scelta di aprire canali sul digitale terrestre dove si trasmette in video la radio, dando così notevole visibilità e popolarità anche ai conduttori dei vari programmi.

Senza dimenticare l'utilità sociale della radio come mezzo di comunicazione che oltre ad accompagnarci nel nostro vivere quotidiano esercita una funzione insostituibile per alcune categorie di soggetti diversamente abili.

La giornata si è articolata in numerosi eventi che hanno interessato le scuole, gli esperti di comunicazione, la popolazione e le radio locali vero cuore pulsante della manifestazione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 5 GIUGNO 2015 – 90 ANNI DI RADIO

Ore 9.00: Aosta Palazzo regionale, Sala Maria Ida Viglino

CONFERENZA “La Radio in Valle d’Aosta: esperienze a confronto”
alla presenza della Presidente del CoReCom Ferri e dei componenti Dosio e Baschiera, del Presidente del Consiglio regionale Viérin, del Sindaco di Aosta Centoz e degli studenti delle Istituzioni scolastiche sono intervenuti con proprie relazioni il Direttore sede regionale della RAI Zampaglione, il Direttore di Radio Proposta inBlu Don Frimaire, l'editore di Centouno Radio Pedrini nonché in rappresentanza proprio di quel mondo per cui la radio è strumento insostituibile il Presidente regionale Unione Italiana Ciechi Giunta oltre al Presidente Associazione Valdostana Autismo Varone.

Dalle ore 9.30 alle 14.00 nella saletta adiacente alla Sala Maria Ida Viglino di Palazzo Regionale è stato allestito e illustrato un percorso didattico per le scolaresche dal titolo: LaRadio: le origini...il futuro. Come è nata la radio? Quali sono state le scoperte scientifiche che hanno portato alla sua evoluzione come strumento di comunicazione? Quali sono state le tappe fondamentali della diffusione della radiofonia in Valle d’Aosta? Il futuro sarà la radio digitale?

A queste domande sono stati chiamati a rispondere esperti dell’AVAS (Associazione Valdostana Archivi Sonori) e della RAI che hanno guidato gli studenti in un tour informativo di 30 minuti che sia con

la teoria che con simulazioni audio/video hanno ripercorso le origini fino al prossimo futuro della radio.

Dalle ore 12.10 alle ore 14.00: Aosta Palazzo Regionale, Sala Maria Ida Viglino

La Testata Giornalistica Regionale della sede regionale RAI Valle d'Aosta ha trasmesso in diretta il giornale radio alla presenza degli studenti e, a seguire, l'edizione delle ore 14.00 del telegiornale. Negli spazi radiofonici riservati alla Struttura programmi della RAI è andata in onda una tavola rotonda sulla storia dei programmi radiofonici in Valle d'Aosta e in Italia alla quale hanno partecipato le voci storiche dei notiziari regionali Daniele Amedeo e Roberto Mirteto oltre a Mauro Coruzzi e al Direttore della sede regionale Zampaglione.

Ore 18.00 - 19.30: Aosta, Palazzo regionale Sala Maria Ida Viglino

Conferenza del ciclo "L'Altra Comunicazione" INCONTRO CON...
MAURO CORUZZI

La storia del più importante mezzo che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione in Italia raccontata da un testimone d'eccezione da sempre innamorato della radio. Le canzoni che hanno fatto la storia della radio sono state eseguite dal maestro Beppe Barbera al pianoforte accompagnato da Maurizio Amato al basso elettrico, Roberto Biazzetti percussioni ed Elisabetta Padrin voce.

Ore 21.00 Aosta, Place Albert Deffeyes SERATA CONCLUSIVA: "90 ANNI DI RADIO"

Hanno partecipato: Platinette, Radio Proposta inBlu, Centouno Radio, Carisma Band.

CAPITOLO 4 - ATTIVITÀ DELEGATE

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA – RAPPORTO 2014

FRANCESCO CIAVATTONI - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter

ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, nella sezione "Controversie/Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo vigente della Delibera 173/07/CONS - Allegato A – concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

§ 1


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

All'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:




Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini (+2% rispetto al 2014) anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali (+2% rispetto al 2014) che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

Corre l'obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l'obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un'associazione dei consumatori.

Nel caso in cui intendano essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2015 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 275 istanze (+39 rispetto al 2014) concentrate in 33 giornate/udienze con una media mensile di oltre 3 considerando l'impossibilità di convocare nel mese di agosto stante l'indisponibilità degli operatori a presenziare. Naturalmente nel computo sono comprese anche le ultime istanze presentate nel mese di dicembre 2014, che sono state discusse nel corso del mese di gennaio 2015.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2015.



Il dato statistico complessivo che comprende undici anni (2004-2015) di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: 2203 istanze presentate, istruite ed esaminate in udienza con una percentuale media di accordo positivo superiore all' 80% il che ci porta al dato conclusivo per cui oltre 1700 istanze presentate da cittadini, imprese ed enti pubblici valdostani hanno avuto pieno riconoscimento. Oltretutto con tempi medi di trattazione delle pratiche tra i 30 e i 40 giorni. Un vero record - non certo facilmente reperibile in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tornando al 2015 si sottolinea l'ottimo risultato raggiunto dell'anno circa la durata del procedimento conciliativo.


Pur in presenza di un aumento delle istanze rispetto ai due anni precedenti, nonostante la cronica carenza di personale, la durata media del procedimento si è assestata sulla previsione regolamentare.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'ottimo lavoro svolto dallo Sportello di conciliazione e alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con la maggior parte degli operatori della telefonia, nel corso del 2015 il dato medio per il completamento del procedimento amministrativo è stato di 30 gg¹.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2015:

¹ Nel conteggio sono computate anche le udienze rinviate su richiesta motivata delle parti mentre viene escluso il periodo di chiusura delle aziende telefoniche dall'1 al 31 agosto.

Rapporto Istanze/Durata media Procedimento (in giorni)



Questo importante risultato raggiunto, nonostante il consistente numero di istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunto che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che la situazione di precarietà del personale impiegato (con contratto a tempo determinato) implica un frequente turn over che non permette una stabilizzazione dei dipendenti applicati a tali mansioni.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne

consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario prevedere un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

§ 2

Articolo 5

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. ...omissis...

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...


7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di

inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso. La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2015 e i relativi esiti:



Rispetto al 2014 abbiamo un aumento (+11) delle richieste di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori, un consistente aumento dei provvedimenti emessi dal CoReCom (+9) e una conferma numerica rispetto ai quelli non ottemperati dalle compagnie telefoniche che, come prevede la norma, sono stati trasferiti all'AGCOM per gli eventuali esiti di loro competenza.

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 3% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente ecc. il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Concludendo si sottolinea comunque ancora una volta come il metodo adottato dall'Ufficio CoReCom di mettere a disposizione settimanalmente ai gestori per il tramite delle cartelle informatiche virtuali le istanze giacenti (dunque in largo anticipo rispetto alla convocazione dell'udienza) permette di mantenere quantomeno contenuto il numero di GU5 in corso di procedimento.

§ 3

Articolo 12

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.


3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento.

4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.

Nel corso del 2015 i verbali di accordo sono stati 69 ai quali bisogna aggiungere gli 83 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale esiti positivi pari a 152 (i dati comprendono anche le ultime istanze del 2014 convocate in udienza nel mese di gennaio 2015).

I verbali negativi ammontano a 9 mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 92 (+ 1 rispetto all'anno precedente)².

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi delle istanze presentate riferiti alle udienze 2015:



La percentuale del 36% riferita alla mancata comparizione del gestore telefonico, considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione, è un dato confermato rispetto agli esiti del 2014.

Ciò è principalmente dovuto, come si vedrà nelle successive pagine dei dati disaggregati per gestore, alla mancata partecipazione

² Il dato si riferisce alla mancata partecipazione del gestore convocato in udienza.

soprattutto dell'operatore Wind che, per tutto il 2015 (come del resto nel 2014), non solo non ha mai presenziato alle udienze, senza peraltro comunicare, come prevede la normativa, la mancata adesione, ma non ha neanche mai formulato proposte transattive rispetto ai ricorsi ricevuti. Tale comportamento, pur se autorizzato dalla norma, non corrisponde certamente ad un'etica professionale oltre che commerciale corretta e su questo aspetto il CoReCom ha inviato alla Direzione Tutela del Consumatore di AgCom una nota di segnalazione concernente il suddetto gestore del quale si attendono gli esiti. Per quanto riguarda Fastweb che nel 2014 aveva un numero consistente di mancate comparizioni si rileva un timido segnale propositivo circa la formulazione agli utenti di proposte pre-udienza che ha permesso nel corso del 2015 di ridurre, in parte, il dato negativo dell'anno precedente.

Se teniamo conto invece degli esiti nelle udienze effettivamente svolte la percentuale di accordo raggiunto pari al **95%** assegna un primato difficilmente eguagliabile per qualsiasi altro ente pubblico che si occupa di risoluzione di conflitti tra utenti e gestori di servizi destinati alla comunità.

Tenuto conto della statistica possiamo quindi affermare, senza poter essere smentiti, che la conciliazione funziona e risolve i problemi degli utenti in modo assai rapido senza gravare, oltremodo, sulla giustizia ordinaria.

Per il raggiungimento di questi obiettivi oltre alla professionalità e competenza dello sportello conciliazioni, molto importante è stata anche la procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative - messa a punto dalla struttura operativa del CoReCom

Valle d'Aosta - con la quale interagiscono i gestori operanti sul nostro mercato.

Infatti - praticamente in tempo reale - ogni istanza depositata dai ricorrenti presso lo Sportello conciliazioni viene messa a disposizione del gestore tramite l'inserimento della stessa in una cartella virtuale collocata all'interno del sistema informatico così che ogni operatore può, tramite un accesso con login e password dedicata, consultare la pratica ed estrarre la documentazione necessaria. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- Si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- Si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza.

Anche la successiva gestione degli esiti delle udienze è completamente gestita in modo informatico per cui i gestori che non partecipano alle udienze sono in grado di visionare i verbali di mancata comparizione il giorno stesso dell'avvenuta convocazione.

Questa procedura ha oltremodo garantito il rispetto delle normative sull'eliminazione del documento cartaceo nella PA consentendo, di conseguenza, un notevole risparmio economico.

§ 4


Partecipazione alle udienze

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la costante presenza di Telecom Italia e, per il tramite dell'audioconferenza, di H3G, BT Italia, Sky Italia e RTI Mediaset, oltre che Vodafone SpA (per il tramite delle proposte pre-udienza) si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare. Si registrano dati negativi assoluti – come sopra evidenziato - con Wind (26 istanze/anno - nessun accordo) e parzialmente con Fastweb (28 istanze/anno – 3 accordi pre-udienza). Per gli altri gestori, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle udienze si evidenzia un aumento, rispetto all'anno precedente, dei ricorsi presentati contro i gestori Vodafone (+15), Wind (+11), Telecom Italia (+10) e una diminuzione per quanto concerne Fastweb (- 9) oltre una sostanziale conferma dei numeri per i rimanenti gestori.

Nel grafico successivo sono riportate le percentuali 2015.

RELAZIONE ANNUALE 2015



§ 5

A) TIPOLOGIA DELLE ISTANZE³

Mancata o parziale fornitura del servizio	65
Interruzione o sospensione di servizi	52
Ritardo nella fornitura di servizi	37
Fornitura di servizi non richiesti	20
Modifiche contrattuali	17
Fatturazione/addebiti non giustificati	131
Traffico non riconosciuto	16
Mancata portabilità	20
Trasparenza contrattuale	53
Mancato inserimento elenchi	2
Costi per recesso	25
Altro	20

³ Per alcune istanze la tipologia delle problematiche può essere molteplice (NdR)

B) VALORE ECONOMICO MEDIO

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2014	€. 400,00
2015	€. 440,00

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A in aumento costante sono le problematiche di fatturazioni e addebiti non giustificati in particolare per quel che concerne l'utilizzo oramai diffuso dei tablet e degli smartphone abbinato all'accesso ai contenuti presenti sul web.

Altra problematica importante è quella legata alla migrazione della linea fissa e dell'ADSL in particolare per quello che riguarda le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. Le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore

e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

Per concludere è utile riportare anche il dato economico complessivo 2015 pari a circa €. 110.000,00 derivante dalle somme riconosciute e corrisposte dai gestori della telefonia agli utenti valdostani che hanno raggiunto un accordo in conciliazione tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc.

CAPITOLO 5: ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

❖ Diritto di rettifica/ Sondaggi

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di utenti mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom sia per quanto concerne i periodi elettorali relativi alle elezioni amministrative sia nei controlli “a campione” attuati nel corso del 2015.

CAPITOLO 6: LA PAR CONDICIO

Per quanto concerne le elezioni amministrative che si sono svolte nel 2015 il CoReCom ha attivato, come di consueto, le modalità di controllo legate al rispetto della par condicio senza peraltro dover intervenire sia d'ufficio che sulla base di eventuali segnalazioni di presunte violazioni della legge n. 28/2000.

A seguire il Comitato coadiuvato dalla struttura operativa ha operato il controllo sugli introiti relativi alla pubblicità elettorale da parte degli editori come previsto dalla normativa vigente non rilevando alcuna violazione.

CAPITOLO 7: STATISTICA

Il Comitato ha effettuato n. 12 riunioni nelle seguenti date:

❖ 16 GENNAIO 2015, 11 FEBBRAIO 2015, 19 MARZO 2015, 30 MARZO 2015, 6 MAGGIO 2015, 23 GIUGNO 2015, 8 LUGLIO 2015, 28 AGOSTO 2015, 7 OTTOBRE 2015, 17 NOVEMBRE 2015, 17 DICEMBRE 2015.

nel corso delle quali state adottate n. 7 deliberazioni.

CAPITOLO 8: CONCLUSIONI

La buona sintonia creatasi fin da subito all'interno del Comitato e l'efficienza della struttura operativa, seppur ridotta ai minimi termini, ci ha permesso, nonostante le evidenti difficoltà operative, di avviare e portare a termine buona parte del nostro programma.

Nel 2016 questo CoReCom dovrà affrontare un programma di attività molto ricco e impegnativo, che andrà dal monitoraggio del pluralismo politico, a fronte dei tre appuntamenti elettorali che coinvolgeranno anche la Valle d'Aosta; alle Conferenze del ciclo l'Altra Comunicazione in materia di sport e onde elettromagnetiche; ai seminari biennali nazionali sulle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione elettronica; alla collaborazione con alcune istituzioni scolastiche.

Temi, tutti, di rilievo per la collettività e, viste le oggettive difficoltà incontrate nel 2015 a causa dell'attuale condizione di organico, per poter espletare al meglio le nostre funzioni di vigilanza e controllo non possiamo che auspicare una rapida soluzione a questo problema che si protrae ormai da anni.

CAPITOLO 9: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R. 1° agosto 2011, n. 22 e L.R. 27 marzo 2012, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di

decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5 (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

- a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12 (Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

- 1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);
- 2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;
- 3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

- 1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

- 1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

- 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

- 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

- 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla

Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di

supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.



CORECOM VALLE D'AOSTA

Castello di Montfleury

Via Piccolo San Bernardo, 39

Segreteria Comitato e Struttura operativa

Tel. (+39) 0165/52.62.88

Sportello Conciliazioni

Tel. (+39) 0165/52.62.93

Fax: (+39) 0165/52.62.85

www.corecomvda.it

MAIL: info@corecomvda.it

PEC: corecomvda@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

martedì dalle ore 9.00 alle 12.00